


Vigili, annullato il concorso

Fortemente voluto dalla giunta Blaiotta, ha ricevuto lo stop del Tar

CASTROVILLARI

Era stato voluto fortemente dall'amministrazione Blaiotta e dall'allora assessore al personale Giuseppe Abbenante per potenziare l'organico cittadino della polizia municipale.

La seconda sezione del Tar Calabria - Catanzaro (presidente Burzichelli, relatore Andolfi) con le sentenze n.603 e 604 del 3 maggio scorso ha annullato il concorso pubblico, bandito dall'amministrazione comunale di Castrovillari per assumere a tempo indeterminato 3 istruttori di polizia municipale. Il concorso era stato bandito dal Comune, con determinazione dirigenziale (numero 57), lo scorso 18 giugno 2010. Qualche tempo dopo due aspiranti concorrenti (Andreas Filomia e Anna Marranghello), difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo del Foro di Cosenza, hanno impugnato il ricorso sostenendo che il comune di Castrovillari, prima di procedere



Il comando dei vigili urbani di Castrovillari

al concorso, doveva dar corso alle istanze di mobilità prodotte dagli stessi ricorrenti, già dipendenti presso altro comune con la stessa qualifica.

Il Tar, accogliendo le tesi difensive, ha affermato, tra le altre cose, che è illegittima la delibera con la quale la Pubblica amministrazione indice un concorso pubblico senza

avere preventivamente esperito le procedure di mobilità di cui al comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001. «Pertanto le amministrazioni che intendono procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico - si legge nelle due sentenze -, dovranno preventivamente attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 dello stesso articolo 30, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio». La seconda sezione del Tar aggiunge: «La mancanza di lavoratori aventi diritto di

priorità, in quanto già in servizio, in posizione di comando o di fuori ruolo, presso la P.A. interessata al reclutamento, non esime quella stessa P.A. dal rispetto della norma richiamata, sussistendo comunque il divieto di indizione di concorso pubblico senza previa attivazione delle procedure di mobilità, in seguito all'inserimento del comma 2 bis nell'art.30 del d.lgs. 165/2001, operato dall'art.5 del D.L. n.7/2005».

**Il ricorso
presentato
da alcuni
partecipanti
esclusi**

Lo stesso Tribunale amministrativo di Catanzaro ha respinto anche le eccezioni proposte dal Comune (rappresentato in giudizio dall'avvocato Pierfrancesco De Marco del Foro di Catanzaro), condannandolo al pagamento delle spese giudiziali (1200 euro per ciascuna sentenza).

LUIGI BRINDISI
l.brindisi@calabriaora.it

CASTROVILLARI/2

Santagada attacca il sindaco

ACRI

In casa con 25 gr di coca Arrestato dai carabinieri